

**Priorità 4 FEAMP 2014-2020**

**SSL FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA**

**Azione 1.C.a)**

**“Qualificazione delle produzioni e dei luoghi dove si svolge  
l'attività dell'operatore ittico”**

**Intervento A - Attività di pesca: Interventi strutturali sulle imbarcazioni  
finalizzate ad introdurre sistemi eco-compatibili**

**FAQ V.01**

**Aggiornate 02 05 2018**

## Quesito n.1

---

### Domanda:

Nella TIPOLOGIA DI INTERVENTO A) Attività di pesca: interventi sulle imbarcazioni finalizzate ad introdurre sistemi eco-compatibili: sono ammissibili gli interventi di sostituzione e l'ammodernamento di motori principali o ausiliari riguardanti i pescherecci nel rispetto di quanto indicato all'art. 41, par.2, del Reg. FEAMP 508/2014:

- di lunghezza fuori tutto fino a 12 metri, a condizione che il nuovo o modernizzato motore non abbia più capacità in Kw rispetto al motore da sostituire;
- di lunghezza fuori tutto tra 12 e 18 metri, a condizione che la capacità in Kw del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 20% inferiore a quella del motore da sostituire;
- di lunghezza fuori tutto tra 18 e 24 metri, a condizione che la capacità in Kw del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 30% inferiore a quella del motore da sostituire.

### CHIEDO

nel caso di impresa di pesca proprietaria di unità "Removelica" di lunghezza inferiore ai 12 metri e in possesso di nulla osta ministeriale per imbarcare nuovo motore di potenza però superiore a quello attualmente imbarcato è comunque possibile accedere al contributo.

Il caso: unità "Removelica" dotata di motore per lo spostamento di 29,4 KW, autorizzata da nulla osta ministeriale ad imbarcare apparato motore di KW 74.

### Risposta:

Come indicato nell'articolo citato per accedere al contributo è necessario il rispetto delle condizioni previste, sia per il motore principale sia per i motori ausiliari.

2

## Quesito n.2

---

### Domanda:

Nella TIPOLOGIA DI INTERVENTO A) Attività di pesca: interventi sulle imbarcazioni finalizzate ad introdurre sistemi eco-compatibili: sono ammissibili gli interventi di sostituzione e l'ammodernamento di motori principali o ausiliari riguardanti i pescherecci nel rispetto di quanto indicato all'art. 41, par.2, del Reg. FEAMP 508/2014:

1. di lunghezza fuori tutto fino a 12 metri, a condizione che il nuovo o modernizzato motore non abbia più capacità in Kw rispetto al motore da sostituire;
2. di lunghezza fuori tutto tra 12 e 18 metri, a condizione che la capacità in Kw del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 20% inferiore a quella del motore da sostituire;
3. di lunghezza fuori tutto tra 18 e 24 metri, a condizione che la capacità in Kw del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 30% inferiore a quella del motore da sostituire.

### CHIEDO

QUALE REGOLAMENTO CEE SIA DA PREDERE COME RIFERMIMENTO PER LA LUNGHEZZA FUORI TUTTO..

### Risposta:

Il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/218 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 2017 relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione nel suo allegato 1 per il calcolo della misura fuori tutto, rinvia al Regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci.

Questi all'articolo Articolo 2 definisce come segue:

#### Lunghezza

1. Per lunghezza di una nave si intende la lunghezza fuori tutto, ovvero la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prua e il punto estremo posteriore della poppa.

Ai fini della presente definizione :

a) la prua comprende l'ossatura stagna dello scafo, il castello di prua, la ruota di prora e la murata, ove esista, ma non i bompressi e il parapetto ;

b) la poppa comprende l'ossatura stagna dello scafo, l'arcaccia, il cassero, lo scivolo di poppa e la murata, ma non il parapetto, il buttafuori, l'apparato motore di propulsione, i timoni con l'apparecchio di governo, le scale d'immersione e le piattaforme.

La lunghezza fuori tutto va misurata in metri con approssimazione al centimetro .

2. Quando la normativa comunitaria fa riferimento alla lunghezza tra le perpendicolari, quest'ultima equivale alla distanza misurata fra la perpendicolare anteriore e la perpendicolare posteriore quali sono definite dalla convenzione internazionale sulla sicurezza dei pescherecci

La lunghezza tra le perpendicolari va misurata in metri con approssimazione al centimetro.

Quindi stante queste considerazioni il regolamento di riferimento è il Regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci.

#### Quesito n.3

---

##### Domanda:

Riguardo all'area di attuazione cosa è inteso? l'iscrizione dell'unità, il Registro Imprese di Pesca, quindi la sede? Oppure se l'unità ha porto base nei Comuni descritti e dimostra che esercita l'attività a mare (con AIS) nelle aree prospicienti i territori dell'emilia Romagna, rientra?

3

##### Risposta:

Come indicato nell'art. 5.1.3 Relativi all'azione dell'intervento del bando: “ **5.1.3 Relativi all'azione di intervento** f) L'imbarcazione è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi dell'area del FLAG della Costa dell'Emilia-Romagna”

#### Quesito n.4

---

##### Domanda:

Dovranno essere opere ancora non realizzate o è anche retroattivo se i lavori non fossero ancora terminati, ma iniziati?

##### Risposta:

Il paragrafo 7 Ammissibilità delle spese indica che “Sono ammissibili le spese sostenute dopo la pubblicazione del presente Avviso, purché riferite ad un progetto non portato materialmente a termine o completamente attuato prima della presentazione della domanda di finanziamento.”